



Tirocini formativi e di orientamento: siamo sicuri che la normativa di riferimento sia ancora quella dell'articolo 18 della legge 196/1997?

Un recente e dettagliato *Dossier* sulla disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento (i c.d. *stages*), pubblicato su una autorevole rivista de *Il Sole 24 Ore* (cfr. *Lo stage in azienda: disciplina e aspetti operativi*, in *GLaw*, 2007, n. 42), rappresenta una buona occasione per svolgere qualche riflessione su un aspetto ancora poco indagato, quantomeno negli aspetti pratici e operativi, della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Il riferimento è appunto alle competenze delle Regioni in materia di regolamentazione dell'istituto in questione.

Il *Dossier*, infatti, propone una visione ancora fortemente centralista della disciplina vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento rinviando integralmente – e senza alcun cenno alle pure numerose normative regionali – alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al relativo decreto ministeriale di attuazione (il n. 142 del 1998). Si sottovaluta tuttavia la circostanza che, a seguito della sentenza n. 50 del 2005, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale posta dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche con riguardo alla disciplina dei tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, riconoscendo, in questo caso, la competenza esclusiva delle Regioni (cfr., al riguardo, la nota di S. SCAGLIARINI, in *DRI*, 2006, n. 1, 183). La Corte Costituzionale ha espressamente statuito, al riguardo, che «la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni».

Se ciò vale per i tirocini di mero orientamento a maggior ragione non può che valere per la più ampia ed eterogenea categoria dei tirocini di formazione e orientamento che sono dunque attratti, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nella competenza esclusiva delle Regioni. La disciplina e gli aspetti operativi dei tirocini dovranno dunque essere ora ricercati, in via prioritaria, nelle fonti regionali, là dove l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e il relativo decreto di attuazione troveranno applicazione in via meramente residuale. Si pensi alla mancanza di una regolamentazione regionale *ad hoc* ovvero ai casi, non infrequenti, in cui la legge del 1997 risulti espressamente richiamata dalle stesse regolamentazioni regionali.

Una puntuale ricognizione delle fonti regionali (vedi le tabelle curate da P. DE VITA che seguono) ci consegna invero un quadro di riferimento estremamente problematico. Ben poche, infatti, sono le Regioni che hanno regolamentato anche gli aspetti operativi dei tirocini di formazione e orientamento. Tra queste la Lombardia, che ha demandato alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri per la realizzazione dei tirocini da parte delle imprese e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei

tirocini, e anche la Regione Veneto che, già a partire dal 2001, con legge regionale n. 59, ha attuato la legge n. 196 in materia di tirocini formativi e di orientamento. Successivamente, quest'ultima Regione, con Deliberazione n. 4298 del 30 dicembre 2005 e in attuazione dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276/2003, ha reso operativi i tirocini estivi di orientamento (vedi il provvedimento nella tabella sottostante). L'Emilia Romagna, con legge regionale n. 17 del 2005, ha dettato la disciplina e le modalità operative di svolgimento dei tirocini esercitando la competenza esclusiva riconosciuta alle Regioni dalla Corte Costituzionale. Anche in Toscana si è data attuazione all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276/2003, con una recente delibera del maggio 2007, che ha regolamentato le modalità operative dei tirocini estivi di orientamento.

Per quanti hanno sin qui imputato alla incerta ripartizione di competenze tra Stato e Regioni il mancato decollo di strumenti come il nuovo apprendistato, è certamente questo uno spunto di riflessione. Anche nelle materie a competenza esclusiva, come appunto i tirocini formativi e di orientamento, le Regioni si sono mosse in ordine sparso e, il più delle volte, non hanno voluto o potuto coltivare gli spazi aperti loro dalla riforma del Titolo V della Costituzione. A conferma, forse, che un conto sono le (più o meno chiare) competenze normative, altra cosa è poi la capacità progettuale delle Regioni di presidiare puntualmente e sostenere i mercati locali di riferimento.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

Tabella 1 – Disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento Regione per Regione.

- Regioni in cui la normativa di riferimento opera un mero rinvio all'art. 18, l. n. 196/1997:
--

Provincia di Bolzano, Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.
- Regioni in cui opera ancora l'art. 18 della l. n. 196 del 1997 per assenza di norme <i>ad hoc</i> in materia di tirocini formativi e di orientamento: Valle d'Aosta, Molise, Calabria, Sardegna.
- Regioni con una normativa <i>ad hoc</i> : Lombardia (l.r. 28 settembre 2006, n. 18, art. 18), Veneto (Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4298), Friuli Venezia Giulia (l.r. 9 agosto 2005, n. 18, art. 63), Emilia Romagna (l.r. n. 17 del 2005, artt. 24-26), Toscana (d.G.R. 28 maggio 2007, n. 383), Marche (l.r. 25 gennaio 2005, n. 2, art. 18).

A cura di Paola De Vita.

Tabella 2 – Provvedimenti regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Regioni	Fonte	Descrizione
PIEMONTE	Circolare Provincia di Torino: Servizio istruzione e formazione, n. 4/2005	A seguito dell'accoglimento della questione di incostituzionalità dell'art. 60, d.lgs. n. 276/2003 si dichiara applicabile esclusivamente il dm n. 142/1998 in materia di tirocini.
VALLE D'AOSTA		In assenza di una disciplina regionale di riferimento si applica l'art. 18, l. n. 196/1997.
LOMBARDIA	L.r. 28 settembre 2006, art. 18, <i>Tirocini formativi e di orientamento</i>	La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati. La Giunta Regionale disciplina i criteri per la realizzazione dei tirocini, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze acquisite.
PROVINCIA DI BOLZANO	Convenzione Quadro 24 gennaio 2001 tra la Provincia di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro, e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano	Si richiama la disciplina contenuta nell'art. 18 della l. n. 196/1997 in materia di tirocini formativi e di orientamento. Rispetto al dettato della lett. d), art. 18, l. n. 196/1997, l'accordo si caratterizza per la previsione di una durata massima di tali tirocini, a cui si può derogare per percorsi di formazione complessi, sulla base di una richiesta esplicita da parte dell'azienda e di una autorizzazione concessa dalla Ripartizione Lavoro della Provincia.
PROVINCIA DI	Accordo programmatico 2006-2010	Il Comune di Trento, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza

TRENTO	<p>tra il Comune di Trento e gli istituti scolastici superiori e professionali della città di Trento: verso un patto formativo territoriale</p>	<p>diretta del mondo del lavoro, si impegna a sostenere e promuovere forme di collaborazione con le singole scuole per l'inserimento degli studenti presso strutture comunali. Si richiede che nelle schede di progetto formativo siano individuati i nominativi delle persone che effettuano il tirocinio e di 2 tutor, la durata del tirocinio e gli orari e le attività in cui i tirocinanti sono inseriti, oltre agli estremi delle coperture assicurative individuali.</p>
VENETO	<p>L.r. n. 5/2001</p> <p>Deliberazione 30 dicembre 2005, n. 4298</p>	<p>Al fine di consentire presso le strutture regionali lo svolgimento degli <i>stages</i> e tirocini formativi, la Regione, già a partire dal 2001, con la l.r. n. 5/2001, art. 59, ha dato attuazione alla l. n. 196/1997, prevedendo la stipula di convenzioni con le Università e con soggetti di formazione abilitati.</p> <p>Con tale Deliberazione la Giunta Regionale, inoltre, ha approvato la direttiva regionale per gli interventi di orientamento per l'anno 2006 nella quale è stato individuato il <i>Progetto Stage Estivi</i>, che prevede tirocini estivi di orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori. La realizzazione è affidata alle singole Amministrazioni Provinciali (Centri per l'impiego), in collaborazione con gli istituti scolastici.</p>
FRIULI VENEZIA GIULIA	<p>D.G.R. 1° luglio 2005, n. 1621</p> <p>L.r. 9 agosto 2005 n. 18</p>	<p>In attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005, <i>Criteri e modalità di riparto alle regioni e Province Autonome finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica</i>, la Regione approva gli indirizzi operativi per la realizzazione di progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica.</p> <p>Nell'art. 63 si dice genericamente che la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente</p>

LIGURIA	D.G.R. Liguria 9 marzo 2006, n. 919	<p>Indirizzi operativi per la realizzazione del programma quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi in mobilità geografica.</p> <p>La Regione opera un mero rinvio all'art. 18 della l. n. 196/1997 e disciplina modalità e termini per la realizzazione di tirocini formativi rivolti a giovani disoccupati residenti nelle Regioni del Mezzogiorno da svolgersi presso i datori di lavoro che operano nella Regione Liguria.</p>
EMILIA ROMAGNA	L. n. 17/2005	<p>In applicazione della l.r. n. 12/2003 la Regione disciplina, agli artt. 24-26 della l. n. 17/2005, i tirocini formativi e di orientamento al lavoro stabilendo in dettaglio i soggetti che possono promuovere i tirocini (art. 25, comma 3, lett. a) ss., l. n. 17/2005). Prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dagli artt. 5, 9 e 30, della l. n. 12/2003, e dalla l. n. 17/2005, i tirocini saranno disciplinati dall'art 18, l. 196/1997.</p>
TOSCANA	D.G.R. 28 maggio 2007, n. 383	<p>Con la delibera in oggetto si attuano i tirocini estivi di orientamento per l'anno 2007, in applicazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003, stabilendosi le modalità operative e la durata dei suddetti tirocini.</p>
UMBRIA	D.G.R. n. 531/2006	<p>La Giunta approva un avviso pubblico per la presentazione di candidature per ospitare tirocini, in attuazione del programma quadro per l'integrazione e lo sviluppo dei tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica. Nella delibera si rinvia all'art. 18, l. n. 196/1997, e al decreto interministeriale n. 142/1998.</p>
MARCHE	L.r. 25 gennaio 2005, n. 2, art. 18	<p>L'art. 18 prevede che la Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedano contributi per la realizzazione di tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati.</p>

	D.G.R. 22 maggio 2006, n. 608	<p>Con questo provvedimento sono stati approvati i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione di tirocini formativi. La Regione Marche ha infatti stabilito di concedere contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblico e privati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La delibera individua i soggetti promotori: Centri per l'impiego; enti regionali di formazione accreditati nella Regione Marche; i soggetti ospitanti: datori di lavoro pubblici e privati (micro, piccole e medie imprese); i soggetti beneficiari: persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico e siano residenti nella Regione Marche, stranieri comunitari che stiano effettuando esperienze professionali in Italia e quelli extracomunitari secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (non è previsto alcun requisito di età); durata minima e massima: da 3 a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, da 3 a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate, da 3 a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano laureati da non più di 18 mesi, da 3 a 24 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano portatori di handicap. Si precisa inoltre che il soggetto promotore deve individuare un tutor didattico organizzativo, e il soggetto ospitante un responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti. La Regione prevede il rimborso delle spese per vitto, alloggio trasporti sostenuti dai tirocinanti, assicurazione contro infortuni, tutoraggio didattico – organizzativo per un compenso massimo di 700 euro. Si precisano infine gli indicatori e i punteggi previsti per la valutazione dei tirocini. In allegato alla delibera la convenzione di tirocinio formativo regionale, la scheda per la stesura del progetto e la dichiarazione delle competenze dell'ente promotore.</p>
LAZIO	Avviso pubblico «Borse per tirocini formativi scientifici» approvato con	Si applica il dm 25 marzo 1998, n. 142, e art. 18, l. n. 196/1997, in assenza di riferimenti normativi specifici.

	Determinazione dirigenziale agosto 2006, n. D2427	7
ABRUZZO	D.G.R. 3 agosto 2006, n. 892	La Regione con questa delibera disciplina criteri e modalità per l'attuazione dei progetti di tirocinio di formazione e orientamento per finalità formative per stranieri residenti all'estero limitandosi a richiamare, per la disciplina del rapporto di tirocinio, l'art. 18 della l. n. 196/1997.
MOLISE		In mancanza di una normativa in materia si applica l'art. 3 del dm 25 marzo 1998, n. 142, e l'art. 18, l. n. 196/1997.
CAMPANIA	Decreto dirigenziale 24 settembre 2005, n. 284	Viene avviato il Programma Quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica in B.U. n. 50 del 3 ottobre 2005 e, per le modalità operative del tirocinio, si opera un mero rinvio all'art. 18, l. n. 196/1997.
PUGLIA	Attuazione del decreto del Ministero del lavoro 18 marzo 2005, n. 80	Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni finalizzate alla realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica.
BASILICATA	D.G.R. 10 agosto 2001, n. 1786	Tirocini formativi di cui al dm 22 gennaio 2001 – Approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione delle imprese interessate.
CALABRIA		In mancanza di una normativa <i>ad hoc</i> , si applica l'art. 18, l. n. 196/1997.
SICILIA	L.r. 26 marzo 2002, n. 2	La legge richiama il disposto dell'art. 18, l. n. 196/1997, e prevede che si possa derogare ai limiti numerici di assunzione di apprendisti fissati nel dm n. 142/1998, mediante apposita autorizzazione concessa dalla Commissione Regionale per l'Impiego.
SARDEGNA		Non c'è alcuna norma <i>ad hoc</i> , quindi trova applicazione la l. n. 196 del 1997, nella parte dedicata ai tirocini formativi.

A cura di Paola De Vita.